



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO

TITOLO I – Delle persone fisiche e giuridiche **Capo V**

Art. 20 - Norme comuni a guidatori/gentleman e allenatori

Nessuno può guidare o allenare cavalli in corsa senza aver prima ottenuto dall'Amministrazione la specifica autorizzazione (allievo guidatore, guidatore professionista, gentleman driver, allenatore e autorizzazione a guidare in Italia come patentato estero).

A fini della concessione/rinnovo di una delle licenze elencate deve essere presentata apposita istanza corredata dai documenti di seguito indicati:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale si attesti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- b) certificazione medica attestante l'idoneità fisico-attitudinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.*
- c) pagamento del previsto diritto di segreteria;*
- d) copertura assicurativa contro gli infortuni in corsa ed in allenamento;*

Il titolare della sola patente di allenatore che, durante il convegno di corse, limiti la sua funzione all'attività programmatica ed organizzativa e si avvalga per lo svolgimento della parte tecnico-operativa di personale di scuderia e/o di collaboratori, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, è esentato dalla presentazione dei documenti di cui ai punti b) e d).

Le licenze hanno validità annuale e devono essere rinnovate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si intende correre.

Gli adempimenti e le modalità specifiche inerenti la concessione/rinnovo delle licenze previste dal Regolamento delle corse al trotto sono riportati negli articoli di riferimento.

Le autorizzazioni concesse possono essere revocate in qualsiasi momento per gravi motivi disciplinari oppure per il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti.

Ogni cinque anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle licenze sopra specificate, verificando il mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento

Il guidatore che abbia in corsa cavalli di proprietà o di allenamento, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri.

Nel caso che li abbia entrambi nella stessa corsa deve guidare quello di proprietà.

L'attività di guida per professionisti e amatori cessa al compimento dei 70 anni di età.

L'Ente, con specifico provvedimento, può consentire la continuazione dell'attività anche oltre il compimento del 70° anno di età a quei professionisti o amatori che, in base ai risultati raggiunti nell'ultimo biennio, abbiano dimostrato l'idoneità a svolgere l'attività.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

A tal fine, deve essere presentata, oltre al previsto certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, anche la certificazione di un medico specialista in neurologia che attesti l'idoneità psico-fisica e l'insussistenza di patologie che impediscono il regolare svolgimento dell'attività di guida di cavalli in corse al trotto.

In caso di mancato rinnovo della licenza per un periodo superiore a cinque anni l'operatore che intende riprendere l'attività è sottoposto ad esame teorico-pratico secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.